Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Direttiva tecnica concernente la protezione degli animali per caprini

Manuale di controllo - Protezione degli animali

11 ottobre 2021

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Direttiva tecnica

concernente la

protezione degli animali per caprini

del 11 ottobre 2021

Versione 4.2

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emana la presente direttiva tecnica per la verifica dei requisiti minimi previsti dalla legge sulla base dei seguenti atti normativi:

- Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)
- Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
- Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (OFPAn)

La presente direttiva tecnica entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Indice

Disposizioni generali **4**

Punti di controllo **6**

1. Formazione 6
2. Misure minime 7
3. Occupazione dei caprili 7
4. Pavimenti dei caprili 8
5. Settore di riposo 8
6. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nei caprili e nelle aree d'uscita 9
7. Illuminazione 9
8. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel caprile 10
9. Approvvigionamento di acqua 10
10. Foraggio grezzo per capretti 11
11. Detenzione individuale 11
12. Stabulazione fissa e movimento per i caprini in stabulazione fissa 12
13. Detenzione permanente all'aperto 13
14. Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni inclusa 14
15. Interventi sugli animali 15
16. Altro 15

Allegato: Misure minime **16**

A Stabulazione in gruppo 16
B Stabulazione individuale 16
C Stabulazione fissa 16
D Pavimenti perforati 17
E Dimensioni dei ripari in caso di detenzione permanente all'aperto 17

Disposizioni generali

Misure

Le misure delimitano sempre spazi liberi (luce netta).

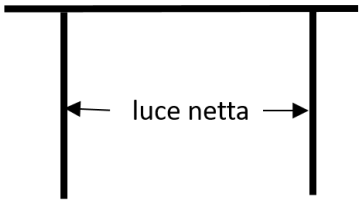

Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»

Realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un'altra specie animale o di un'altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria.

Definizione di «nuova realizzazione»

Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un cambiamento di destinazione d'uso e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati di nuova realizzazione.

Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime citate per le stalle di nuova realizzazione.

L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi summenzionati. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore degli animali e il benessere degli animali.

Determinate disposizioni si applicano esclusivamente a stalle, box ecc. di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.

Nel manuale di controllo, i differenti requisiti imposti in virtù dei periodi transitori sono indicati mediante apposite caselle di colore grigio.

Classificazione delle lacune, procedura in caso di lacune

Nel caso delle lacune individuate, viene anche registrato il livello di gravità («esigua», «sostanziale» o «grave»):

- Le lacune **esigue** sono lacune che limitano in modo non sostanziale il benessere degli animali. Devono essere eliminate al più presto.
- Le lacune **sostanziali** richiedono misure rapide di eliminazione, ma non limitano in maniera così grave il benessere degli animali né costituiscono una minaccia tale che sia necessario l'intervento immediato del servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.
- Le lacune **gravi** di solito rappresentano una grave negligenza o richieste eccessive di adattabilità (dolore, sofferenza). La correzione della lacuna deve essere immediata e avvenire il giorno stesso.

I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali.

La classificazione del livello di gravità viene effettuata a livello di punto di controllo oppure, in maniera riassuntiva, di categoria animale o di specie animale. Se almeno un punto di controllo è valutato come «grave», anche la valutazione a livello di categoria animale o di specie animale è considerata «grave». La classificazione della lacuna (esigua, sostanziale, grave) viene effettuata dalla persona addetta al controllo o dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali secondo le direttive dell'autorità cantonale di esecuzione. La valutazione finale è effettuata dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.

Dopo il controllo, le lacune devono essere rese disponibili in Acontrol entro i termini previsti dall'articolo 8 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura. Per le lacune sostanziali o gravi, i dati devono essere registrati entro 5 giorni lavorativi dal controllo, per le lacune esigue o in caso di nessuna lacuna entro un mese dal controllo. Inoltre, in caso di gravi lacune, l'organo di controllo informa immediatamente e il giorno stesso il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali sulle carenze riscontrate. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali avvierà immediatamente delle misure (ad es. accertare i fatti sul posto e ordinare la procedura).

L'elenco di esempi nei manuali di controllo sulla protezione degli animali relativi alla suddivisione delle lacune in livelli di gravità non è esaustivo:

Esiste una lacuna **esigua** nella protezione degli animali, ad es.:

- Il registro delle uscite non è aggiornato, tuttavia è palese che le capre vengono condotte all'aperto.
- In presenza di capretti di due settimane la rastrelliera è vuota, ma ci sono ancora alcuni fili d'erba a terra.

Esiste una lacuna **sostanziale** nella protezione degli animali, ad es.:

- Le capre in stabulazione fissa non vengono fatte uscire in inverno.
- Il montone viene privato del contatto visivo con i propri conspecifici.
- La lettiera è insufficiente per ricoprire la superficie di riposo.

Esiste una lacuna **grave** nella protezione degli animali, ad es.:

- Uno o più animali presentano una ferita grave (ad es. ferita aperta) senza che siano state adottate le necessarie misure.
- Uno o più animali sono evidentemente malati (ad es. cattivo stato generale, ventre rigonfio, animale a terra, grave zoppia o animale che cammina appoggiandosi sulle ginocchia) senza che sia stato effettuato un trattamento adeguato.
- Uno o più animali presentano unghioni decisamente troppo lunghi.
- Uno o più animali presentano un forte stato di denutrizione, senza che siano state adottate le necessarie misure.
- Vi sono animali morti. Il loro stato o le circostanze indicano che sono stati gravemente trascurati o hanno sofferto.

Punti di controllo

1. Formazione

Basi legali art. 31 OPAn, art. 194 OPAn

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:

Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di caprini

- ✓ in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola [1)];
- ✓ nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza [2)];
- ✓ nelle aziende d'estivazione: professione agricola [3)];
- ✓ in caso di detenzione di oltre 10 caprini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza [2)].

Osservazioni

1) *Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrice di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.*
2) *L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.*
3) *Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.*

Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di caprini

- ✓ non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).

Nota bene

- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di caprini è cambiato.

2. Misure minime

Basi legali art. 10 cpv. 1 OPAn

Altre basi Informazioni tecniche 9.1 Misure minime per la detenzione di caprini

Le condizioni sono soddisfatte quando:

✓ le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i caprini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.

Nota bene

- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).

3. Occupazione dei caprili

Basi legali all. 1 tab. 5 OPAn

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

✓ il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime;
✓ nei sistemi di stabulazione fissa, il numero degli animali stabulati non supera quello delle poste disponibili.

Nota bene —

4. Pavimenti dei caprili

Basi legali art. 7 cvp.3 OPAn, art. 34 OPAn, art. 5 OFPAn

Altre basi Informazioni tecniche 9.2 Impiego di pavimenti perforati nella detenzione di caprini

---

Informazioni tecniche

- ✓ i pavimenti nei caprili non sono sdrucciolevoli;
- ✓ i singoli elementi dei pavimenti grigliati sono piani e posati in modo da essere inamovibili;
- ✓ non sono presenti spigoli vivi né sbavature;
- ✓ se vengono tenuti animali giovani di peso non superiore a 30 kg su un pavimento perforato, il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1);
- ✓ se vengono tenuti caprini su un pavimento perforato (con fori), il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera [1)].

Osservazione
1) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.

Nota bene —

---

5. Settore di riposo

Basi legali art. 55 cpv. 3 OPAn

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate possono essere prive di lettiera.

Nota bene —

---

6. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nei caprili e nelle aree d'uscita

Basi legali art. 35 OPAn

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali [1)];
- ✓ non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.

Osservazione

1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.

Nota bene —

7. Illuminazione

Basi legali art. 33 OPAn

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux [a)];
  Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;
- ✓ l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno [b)];

  Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, i caprili che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.
- ✓ nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;
- ✓ in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.

Nota bene

a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.
b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.

8. Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel caprile

Basi legali art. 11 OPAn, art. 12 OPAn

Altre basi Informazioni tecniche 9.5 Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di caprini

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ non vi sono correnti d'aria;
- ✓ non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);
- ✓ è possibile respirare normalmente [a)];
- ✓ nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:
  - ✓ un sistema di allarme funzionante oppure
  - ✓ finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure
  - ✓ un gruppo elettrogeno d'emergenza;
- ✓ i caprini non sono esposti a rumore eccessivo [1)] per un lungo periodo.

Osservazione

1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.

Nota bene

a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 9.5 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di caprini».

9. Approvvigionamento di acqua

Basi legali art. 4 cpv. 1 OPAn, art. 56 cpv. 1 OPAn

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i caprini hanno accesso all'acqua almeno due volte al giorno;
- ✓ vengono adottati opportuni provvedimenti per coprire il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione summenzionata non possa essere garantita nella regione d'estivazione.

Nota bene —

10. Foraggio grezzo per capretti

Basi legali art. 56 cpv. 2 OPAn

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i capretti di età superiore alle due settimane possono accedere liberamente al fieno o ad altro foraggio grezzo adeguato;
- ✓ la paglia non viene utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.

Nota bene —

11. Detenzione individuale

Basi legali art. 55 cpv. 4 e 5 OPAn

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i capretti di età inferiore ai quattro mesi sono tenuti in gruppo, sempre che l'azienda conti più di un capretto;
- ✓ le capre o i becchi tenuti da soli hanno un contatto visivo con animali della stessa specie.

Nota bene —

12. Stabulazione fissa e movimento per i caprini in stabulazione fissa

Basi legali art. 55 cpv. 1 e 2 OPAn, art. 7 OFPAn, art. 8 OFPAn

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i caprini sono tenuti legati solo in poste fisse utilizzate stagionalmente nella regione d'estivazione o nelle poste fisse già esistenti al 1° settembre 2008;
- ✓ i caprini si possono muovere all'aperto almeno 170 giorni all'anno, di cui almeno 50 durante il periodo di foraggiamento invernale [1)] e almeno 120 nel periodo di foraggiamento verde;
- ✓ i caprini vengono privati dell'uscita all'aperto per un periodo non superiore alle due settimane;
- ✓ per uscita all'aperto non s'intende il tempo in cui i caprini sono tenuti legati al pascolo;
- ✓ è disponibile un registro delle uscite [3) 4)] aggiornato [2)].

Osservazioni

1) Il periodo di foraggiamento invernale va dal 1° novembre al 30 aprile.
2) L'uscita all'aperto dev'essere annotata nel registro entro tre giorni.
3) Qualora l'uscita avvenga in gruppo, è possibile effettuare una sola annotazione per ciascun gruppo.
4) Qualora, per un determinato periodo di tempo, a un animale o a un gruppo di animali venga concesso di uscire quotidianamente all'aperto, nel registro vanno annotati esclusivamente il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.

Nota bene —

13. Detenzione permanente all'aperto

Basi legali art. 36 OPAn, art. 6 e 7 OFPAn

Altre basi Informazioni tecniche 9.3 Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di caprini all'aperto

---

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ in condizioni meteorologiche estreme [a)], gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;
- ✓ la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;
- ✓ in un rifugio per proteggere da umidità e freddo delle dimensioni di cui all'allegato Misure minime gli animali non vengono foraggiati;
- ✓ viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente. Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);
- ✓ i pavimenti dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non sono fangosi né notevolmente imbrattati di feci o urina;
- ✓ la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;
- ✓ si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;
- ✓ gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;
- ✓ durante il periodo di foraggiamento invernale, i caprini vengono stabulati prima del parto e, nelle prime due settimane successive al parto, hanno sempre accesso a un ricovero;
- ✓ se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.

Nota bene

a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.

14. Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni inclusa

Basi legali art. 5 OPAn, art. 177 OPAn, art. 179 OPAn, art. 30 OFPAn

Altre basi Informazioni tecniche 16.4 Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini

---

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;
- ✓ gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;
- ✓ gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti [1)];
- ✓ gli animali non sono eccessivamente imbrattati;
- ✓ lo stato nutrizionale degli animali è buono;
- ✓ la lotta ai parassiti (ad es. somministrazione di vermifughi) viene effettuata a regola d'arte;
- ✓ le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi sono adattati alla taglia degli animali [a)] e non stringono il collo dell'animale in una morsa;
- ✓ si effettua regolarmente una cura adeguata e a regola d'arte degli unghioni, in funzione della loro crescita (non vi è una crescita eccessiva).

Osservazione

*1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.4 «*Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini»*.*

Nota bene

a) Criterio di valutazione: tra il collo dell'animale e la catena/il collare deve esservi una distanza pari ad almeno la larghezza del palmo di una mano. La catena/il collare non deve risultare troppo stretta/o. Le catene e i collari troppo stretti sono una tortura per l'animale.

---

15. Interventi sugli animali

Basi legali art. 4 LPAn, art. 19 OPAn e art. 32 OPAn

Altre basi Informatione tecniche 9.6 Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei capretti maschi eseguita dal detentore degli animali,
9.7 Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti giovani eseguita dal detentore degli animali

---

Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:

- ✓ gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte [1)];
- ✓ i detentori di animali effettuano la castrazione dei capretti nelle prime due settimane di vita o li decornano nelle prime tre settimane di vita, nel proprio effettivo, a regola d'arte e in conformità alla legge [a)].

Sono vietati:

- ✓ l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna;
- ✓ interventi sul pene dei montoni utilizzati per rilevare i calori.

Osservazione

1) Sono considerate persone esperte i veterinari e i detentori di animali che presentano un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.

Nota bene

a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 9.6 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei capretti maschi eseguita dal detentore degli animali» e n 9.7 «Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti giovani eseguita dal detentore degli animali» illustrano le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e legge sugli agenti terapeutici. Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce o della decornazione a regola d'arte e in conformità alla legge è pubblicate sul www.usav.admin.ch.

---

16. Altro

Basi legali art. 16 OPAn

Altre basi —

Nota bene

- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).

Allegato: Misure minime

A Stabulazione in gruppo

	Capretti fino a 12 kg	**Capre [1] e capre nane 12-22 kg**	**Capre [1] e capre nane 23-40 kg**	**Capre [1] e becchi 40-70 kg**	**Capre [1] e becchi oltre 70 kg**
Larghezza della posta di foraggiamento per capo, cm	15	20	30	35	40
Numero di poste di foraggiamento per capo per gruppi fino a 15 capi gruppi di oltre 15 capi; per ogni capo in più	 1 1	 1 1	 1,1 1	 1,25 1	 1,25 1
Superficie del box per capo[2], m^2 per gruppi fino a 15 capi gruppi di oltre 15 capi; per ogni capo in più	 0,3 [3] 0,2	 0,5 0,4	 1,2 1,0	 1,7 1,5	 2,2 2,0

Osservazioni
1) *Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza.*
2) *Almeno il 75 % dello spazio deve essere superficie di riposo. L'80 % delle nicchie di riposo sopraelevate può essere calcolato come superficie di riposo.*
3) *La superficie del box deve essere di almeno 1 m2.*

B Stabulazione individuale

	Capre [1] e capre nane 23-40 kg	**Capre [1] e becchi 40-70 kg**	**Capre [1] e becchi oltre 70 kg**
Superficie del box, m^2	2.0	3.0	3.5

Osservazione
1) *Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza.*

C Stabulazione fissa

Consentita soltanto per le stalle d'alpeggio o le poste esistenti al 1° settembre 2008

	Capre [1] e capre nane 23-40 kg	**Capre [1] e becchi 40-70 kg**	**Capre [1] e becchi oltre 70 kg**
Larghezza della posta, cm	40	50	60
Lunghezza della posta [2], cm	75	95	95

Osservazioni
1) *Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza.*
2) *Le poste non possono presentare perforazioni nella lunghezza minima prescritta.*

D Pavimenti perforati

Per i box di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008

	Categoria di peso	Distanza massima fra le traverse, mm	Larghezza minima delle traverse, mm
Pavimenti grigliati in calcestruzzo	Capre e becchi oltre 30 kg	20	40
Griglie in plastica	Capre e becchi oltre 30 kg	20	1)

Osservazione

1) *La larghezza delle traverse viene stabilita a seconda del prodotto in base alla procedura di verifica e autorizzazione degli impianti di stabulazione fabbricati in serie.*

Per i box esistenti al 1° settembre 2008

	Categoria di peso	Distanza massima fra le traverse, mm	Larghezza minima delle traverse, mm
Pavimenti grigliati in calcestruzzo	Capre e becchi adulti	20	40

Pavimento grigliato in calcestruzzo

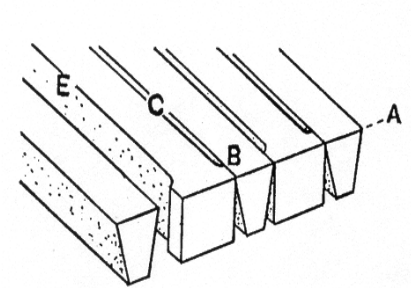

Pavimento perforato (con fori)

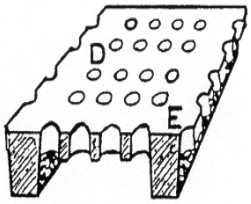

I pavimenti perforati (con fori) non sono indicati per i caprini.
Essi possono tuttavia essere utilizzati se ricoperti da uno strato di lettiera.

Valutazione dei pavimenti grigliati:

A) posa piana
B) posa delle traverse in modo da impedirne lo spostamento
C) larghezza delle traverse appropriata e costante
E) spigoli levigati, nessuna sbavatura

E Dimensioni dei ripari in caso di detenzione permanente all'aperto

	Capretti fino a 12 kg	Capre 1) e capre nane 12-22 kg	Capre 1) e capre nane 23-40 kg	Capre 1) e becchi 40-70 kg	Capre 1) e becchi oltre 70 kg
Superficie del box 2) 3) 4) per capo, m^2	0,15	0,3	0,7	0,8	1,2

Osservazioni

1) *Per le capre è determinante il peso in condizione di non gravidanza.*
2) *L'80 % delle nicchie di riposo sopraelevate può essere calcolato come superficie di riposo.*
3) *Se nella regione d'estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.*
4) *Le misure minime valgono solo se il riparo serve come riparo da umidità e freddo. Nel riparo non è permesso foraggiare gli animali.*